

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-1693 del 22/03/2024
Oggetto	CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DI PERTINENZA IDRAULICA AD USO COLTIVAZIONI AGRICOLE COMUNE: SALA BOLOGNESE(BO) CORSO D'ACQUA: FIUME RENO SPONDA SINISTRA RICHIEDENTE: BARALDO NICHOLAS CODICE PRATICA N. BO23T0157
Proposta	n. PDET-AMB-2024-1773 del 22/03/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventidue MARZO 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DI PERTINENZA IDRAULICA AD USO COLTIVAZIONI AGRICOLE

COMUNE: SALA BOLOGNESE (BO)

CORSO D'ACQUA: FIUME RENO SPONDA SINISTRA

RICHIEDENTE: BARALDO NICHOLAS

CODICE PRATICA N. BO23T0157

IL DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la LR n. 44/1995 e ss.mm.e ii, che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (DLgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;
- la DGR n. 1181/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 70/2018 che istituisce le Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 90/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia con decorrenza dal 01/01/2019;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 126/2021 di rinnovo dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Patrizia Vitali;
- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 873/2019 che con decorrenza dal 01/11/2019 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area e conferisce gli incarichi di funzione;

viste le seguenti norme in materia di gestione dei corsi d'acqua, opere idrauliche, demanio idrico e disciplina dei procedimenti di concessione demaniali:

- Il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 e s.m.i.;
- la Legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7;
- la Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 4;
- la deliberazione della Giunta Regionale 18 Maggio 2009, n. 667 recante "Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)";

considerato che in riferimento alle procedure relative alle concessioni d'uso del Demanio idrico:

- con la LR n.7/2004, si è provveduto a disciplinare il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del titolo concessorio, determinando le tipologie di utilizzo e i relativi canoni da applicare;
- con DGR n. 2363/2016 e 714/2022 sono state definite le direttive di coordinamento delle Agenzie Regionali e di semplificazione dei procedimenti relativi ai provvedimenti di utilizzo del demanio idrico, ai sensi della LR n. 13/2015;

preso atto che in merito agli oneri dovuti per l'utilizzo del demanio idrico la Regione Emilia Romagna ha emanato le seguenti disposizioni:

- la DGR 18 Giugno 2007, n. 895 recante "Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la DGR 29 Giugno 2009, n. 913 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la DGR 11 Aprile 2011, n. 469 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la DGR 17 Febbraio 2014, n. 173 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la L.R. n. 2/2015 art. 8 recante "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico", stabilendo nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico; nonché fissato l'importo minimo del deposito cauzionale;
- la DGR 28 Ottobre 2021, n. 1717 recante "Disposizioni per la rideterminazione, specificazione dei canoni per l'utilizzo di acqua pubblica, semplificazione dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico e disposizione per attuare la piantumazione di nuovi alberi nelle aree demaniali".

Vista l'istanza assunta al protocollo con n.PG/2023/197608 in data 21/11/2023 presentata dalla Ditta individuale Baraldo Nicholas C.F.BRLNHL90C16G467M nella persona del titolare con cui viene richiesta la concessione di occupazione di area demaniale per pertinenza idraulica ad uso coltivazioni agricole lungo il corso d'acqua Fiume Reno sponda sinistra nell'area censita al Catasto Terreni del Comune di Sala Bolognese al Foglio 6 mappali 20, 31, 40, 120;

considerato che gli usi per i quali è stata richiesta la concessione di occupazione demaniale sono assimilabili a "uso agricolo a campagna" ai sensi dell'Art.20 L.R. 7/2004 secondo gli aggiornamenti delle D.G.R. citate in premessa;

dato atto che a seguito della pubblicazione della domanda di concessione sul BURER n.45 in data 14/02/2024 non sono state presentate osservazioni, opposizioni al rilascio della concessione;

preso atto dell'autorizzazione idraulica rilasciata dal Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Distretto Reno Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con determina n.726 del 05/03/2024, acquisita agli atti in data 06/03/2024 con prot. n. PG/2024/4373, che è espressa in senso favorevole con prescrizioni ed allegata come parte integrante del presente atto (**Allegato 1**);

preso atto della nota esplicativa allegata all'Autorizzazione idraulica che chiarisce che l'area rilasciata in concessione ad uso agricolo è la sola area golenale, ovvero i mappali 20 e 248/p del Foglio 6, per una superficie complessiva di Ha 3,65 mentre l'area arginale è tenuta a sfalcio esclusivamente come prescrizione idraulica;

verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio della concessione:

- spese di istruttoria per la domanda di concessione pari ad € 75,00=;
- quota parte del canone 2024 fino al 31 dicembre per un importo di € **681,33=**;
- deposito cauzionale per un importo di € **817,60=**;

preso atto dell'avvenuta firma di accettazione del disciplinare di concessione allegato al presente atto, nella

persona del legale rappresentante pro-tempore in data 20/03/2024/2024 (assunta agli atti al prot.PG/2024/53339 del 20/03/2024);

preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario della Struttura all'uopo incaricato come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

attestata la regolarità amministrativa;

visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa,

1) di rilasciare alla Ditta individuale Baraldo Nicholas C.F.BRLNHL90C16G467M nella persona del titolare, la concessione di occupazione di area demaniale per pertinenza idraulica ad uso coltivazioni agricole lungo il corso d'acqua Fiume Reno sponda sinistra nell'area censita al Catasto Terreni del Comune di Sala Bolognese al Foglio 6 mappali 20, e 248/p;

2) di stabilire che la concessione ha decorrenza dalla data di adozione del presente atto e durata sino al **31/12/2029** (ai sensi dell'art. 17 della LR n.7/2004) e il concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente presentare domanda di rinnovo prima della scadenza;

3) di stabilire che le condizioni da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale, sono contenute nell'allegato disciplinare, parte integrante e sostanziale della presente determinazione dirigenziale;

4) di stabilire le ulteriori condizioni e prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale sono contenute nell'autorizzazione idraulica rilasciata dal Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Distretto Reno Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con det.n.726 del 05/03/2024, acquisita agli atti in data 06/03/2024 con prot. n. PG/2024/4373, allegata al presente atto e che tale autorizzazione

costituisce parte integrante e sostanziale del disciplinare di concessione (**Allegato 1**);

5) di stabilire che il canone annuale assimilabile a "uso agricolo a campagna", calcolato applicando l'art. 20 della L.R. 7/2004 e ss.mm.ii. secondo gli aggiornamenti delle Delibere regionali citate in premessa e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e s.m.i., è fissato in € **817,60=** per l'anno 2024, di cui è dovuto l'importo di € 681,33= in ragione di 10 ratei mensili di validità della concessione entro l'anno corrente di rilascio versato anticipatamente al ritiro del presente atto a favore della "Regione Emilia-Romagna";

6) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2024, per l'uso concesso, saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

7) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2024 entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni utilizzando l'avviso di pagamento PagoPa inviato dall'amministrazione o in alternativa attraverso il sistema di pagamento online dal sito payer.lepida.it (Pagamenti Online / BOLOGNA / Regione Emilia-Romagna Demanio Idrico / Canoni Concessioni Demaniali);

- trasmettere alla **Struttura concedente** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

8) di stabilire che la cauzione, quantificata ai sensi dell'art. 20, comma 11 della L.R. 7/2004 e ss.mm.ii., è fissata in € **817,60=** corrispondente ad una annualità del canone stabilito ai sensi dell'art. 8 comma 4 della L.R. 2/2015, è stata versata anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";

9) di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione fiscale solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

10) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

11) di inviare copia del presente provvedimento alle seguenti amministrazioni:

- Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile
Distretto Reno Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile

per gli aspetti di competenza;

12) di dare pubblicità e trasparenza al presente atto secondo quanto previsto dall'art. 23 Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.e ii. mediante pubblicazione sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente.

13) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione del Polo specialistico Demanio Idrico Acque e Suoli - Ubaldo Cibin;

14) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Patrizia Vitali

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione di occupazione demaniale richiesta dalla Ditta individuale Baraldo Nicholas C.F.BRLNHL90C16G467M nella persona del titolare

art. 1

Oggetto di concessione

Corso d'acqua: Fiume Reno sponda sinistra

Comune di: Sala Bolognese Foglio 6 mappali 20 e 248/p

Concessione per: coltivazioni agricole per una superficie complessiva di Ha 3,65

Pratica n. B023T0157

art. 2

Condizioni generali

Il presente Disciplinare tecnico è rilasciato per l'occupazione demaniale e l'esecuzione delle opere in oggetto secondo l'ubicazione le modalità indicate nei disegni e con le ipotesi istituite nel progetto allegato all'istanza nella sua forma definitiva e approvata dall'Autorità idraulica competente, nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione, salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi.

L'utilizzo del bene demaniale dovrà essere esclusivamente quello indicato nel presente atto;

Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.

La presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti demaniali, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;

il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;

il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi. Il risarcimento per gli eventuali danni che fossero arrecati a terzi per l'opera assentita saranno a totale carico del Concessionario.

Tutte le opere inerenti e conseguenti al presente disciplinare tecnico saranno a carico esclusivamente del Concessionario.

art. 3

Variazioni alla concessione e cambi di titolarità

Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nella cartografia allegata all'istanza e con le eventuali modifiche approvate nel presente atto, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione della Amministrazione concedente.

la concessione si intende rilasciata al soggetto ivi indicato; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza alla scrivente Struttura entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e tutti gli oneri derivanti dal presente atto dovranno essere assunti dal nuovo concessionario;

art. 4

Durata e rinnovo della concessione

la concessione ha efficacia dalla data di adozione dell'atto e la scadenza è fissata al **31/12/2029** (ai sensi dell'art. 17 della LR n.7/2004). L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 19, comma 1, L.R. 7/2004, alla revoca della stessa, qualora sussistano motivi di sicurezza idraulica, ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo;

il concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente

presentare domanda di rinnovo prima della scadenza, nei termini indicati dall'art. 18 della LR n.7/2004;

art. 5

Rinuncia e cessazione dell'occupazione demaniale

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio prima della scadenza della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare la rinuncia alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione.

Alla cessazione dell'occupazione, per qualunque causa determinata, il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi e nei tempi indicati dall'Amministrazione concedente. Qualora il Concessionario non provvedesse, l'Amministrazione può provvedere d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato.

art.6

Canone annuo e cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante.

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario, previa verifica dell'ottemperanza degli obblighi inerenti il pagamento del canone annuo e il ripristino dei luoghi.

art. 7

Vigilanza e violazioni agli obblighi di concessione

Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza.

La destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comportano la decadenza della concessione a norma dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004.

L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.

art.8

Condizioni e prescrizioni tecniche

Il concessionario è tenuto inoltre al rispetto delle specifiche condizioni e prescrizioni tecniche contenute nell'autorizzazione idraulica rilasciata dal Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Distretto Reno Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con determina n.726 del 05/03/2024 (**Allegato 1**), trasmesse al titolare in allegato al presente atto.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
PROTEZIONE CIVILE

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE
Num. 726 del 05/03/2024 BOLOGNA

Proposta: DPC/2024/738 del 29/02/2024

Struttura proponente: SETTORE SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE DISTRETTO RENO
AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE

Oggetto: NULLA OSTA IDRAULICO AI SENSI DEL R.D. 532/1904 PER IL RILASCIO DI CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DEMANIALE PER PERTINENZA IDRAULICA AD USO COLTIVAZIONI AGRICOLE LUNGO CORSO D'ACQUA FIUME RENO, COMUNE DI SALA BOLOGNESE (BO). PROCEDIMENTO BO23T0157

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SETTORE SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE DISTRETTO RENO

Firmatario: DAVIDE PARMEGGIANI in qualità di Responsabile di settore

Responsabile del procedimento: Enrico Mazzini

arlst.Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (ARSTPC) - Prot. 06/03/2024.0013577.U

Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- il R.D. 25 luglio 1904, n. 523, "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- la D.G.R. n.3939/1994, direttiva concernente criteri progettuali per l'attuazione degli interventi in materia di difesa del suolo nel territorio della Regione Emilia-Romagna;
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- L.R. n. 13/2015 che assegna, tra l'altro, all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile l'espressione del nulla-osta idraulico;
- il P.S.A.I. vigente (Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del fiume Reno) redatto dall'Autorità di Bacino del Reno;
- le "Linee guida regionali per la riqualificazione integrata dei corsi d'acqua naturali dell'Emilia-Romagna" approvate con D.G.R. n. 1587 del 26/10/2015;
- la Variante di Coordinamento tra il Piano di Gestione del Rischio di Alluvione e il P.S.A.I. approvata dalla Giunta Regionale (DGR 2112/2016);

Richiamate altresì:

- la Legge n. 241/1990, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 2363/2016 del 21/12/2016 "Prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli articoli 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'art. 15, comma 11, della medesima legge";
- La D.G.R. 111 del 31/01/2022 recante "Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024, di transizione al piano integrato di attività e organizzazione di cui all'art. 6 del d.l. n. 80/2021";
- la D.G.R. n. 325 del 07/03/2022 ad oggetto "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello organizzazione e gestione del personale";



- la Determinazione del Direttore dell'Agencia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile n 1049 del 24/03/2022 ad oggetto "Riorganizzazione dell'Agencia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile a seguito del nuovo modello organizzativo e gestione del personale. Conferimento incarichi dirigenziali e proroga delle posizioni organizzative";
- la Determinazione n. 2465 del 15/07/2022 avente ad oggetto "conferimento incarichi Posizioni Organizzative nell'ambito dell'Agencia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile"
- Considerato inoltre quanto riportato nella nota del 29/07/22 n. 0040002 in merito all'attribuzione del coordinamento del personale nei procedimenti amministrativi in tema di autorizzazioni idrauliche, pareri e nulla osta idraulici, attività di polizia idraulica (ispezioni ed eventuali sanzioni) alla Posizione Organizzativa "Sicurezza territoriale, rischio idraulico e servizio di piena, reno pianura e cavo napoleonico";
- la D.G.R. n. 157 del 29/01/2024 con cui è stato approvato il Piano integrato di attività e di organizzazione 2024-2026 (PIAO 2024/2026);
- la Determinazione del Responsabile del Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Distretto Reno n. 978 del 21/03/2023 circa la nomina dei Responsabili del Procedimento ai sensi degli articoli 5 e ss. della L. 241/90 e ss.mm. e degli articoli 11 e ss. della L.R. 32/1993.

Attestato che il Dirigente firmatario, e il Funzionario Regionale Responsabile del Procedimento, non si trovano in situazione di conflitto anche potenziale di interessi;

Preso atto che a seguito dell'attuazione della L.R. n. 13/2015, i procedimenti di rilascio delle concessioni del demanio idrico sono assegnate all'Agencia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE), previo il rilascio nulla osta idraulico da parte dei Servizi di Area territorialmente competenti;

Vista la nota di ARPAE (N.ro 16928/2024 del 29/01/2024), registrata al protocollo del Settore al Prot. 29/01/2024.0004531.E con la quale è stato richiesto il nulla osta idraulico relativo all'istanza di concessione pratica cod. **BO23T0157**, in favore di:

DITTA/SIG: Soggetto 1

- **COMUNE: Sala Bolognese (BO)**
- **CORSO D'ACQUA: Fiume Reno (Sx idraulica)**

- **RIF.CATASTALI: Demanio idrico foglio 6 mappali 20 e 248 (parziale)**

per:

- **Occupazione demaniale ad uso coltivazioni agricole lungo corso d'acqua Fiume Reno, Comune di Sala Bolognese (BO).**

Vista la documentazione tecnica allegata all'istanza che costituisce parte integrante del presente nulla osta.

Valutato che, nell'ambito del procedimento sopra richiamato, l'utilizzo di tale area del demanio idrico non altera negativamente il buon regime idraulico del corso d'acqua;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

DETERMINA

di rilasciare ad **ARPAE**, in favore della ditta/sig. **Soggetto 1** il **nulla osta ai soli fini idraulici** ai sensi del R.D. 523/1904, fatti salvi i diritti di terzi, per:

- **occupazione demaniale ad uso coltivazioni agricole lungo corso d'acqua Fiume Reno.**
- **COMUNE: Sala Bolognese (BO)**
- **CORSO D'ACQUA: Fiume Reno (Sx idraulica)**
- **RIF.CATASTALI: Demanio idrico foglio 6 mappali 20 e 248 (parziale)**

come dettagliato negli elaborati grafici allegati alla presente, di cui costituiscono parte integrante, alle seguenti **condizioni e prescrizioni**:

1. L'area in golena potrà essere utilizzata esclusivamente per coltivazioni agricole, erba medica o essere mantenuta a prato. Si dovrà comunque mantenere a prato una fascia di m. 4,00 (quattro) di larghezza a ridosso del piede arginale e una fascia di m.4,00 a ridosso del ciglio dell'alveo inciso.
2. Nei piani golenali, la preparazione del terreno connessa alla coltivazione sarà consentita fino alla profondità massima di cm. 30 (trenta centimetri).
3. Le superfici arginali e le fasce di rispetto di cui sopra dovranno essere mantenute a prato naturale permanente, con il divieto di eseguire qualsiasi coltivazione.
4. Sulle superfici in concessione è proibita la concimazione chimica, il diserbo chimico e l'uso di fitofarmaci.
5. È a carico del concessionario lo sfalcio dei corpi arginali, dal piede arginale esterno al piede interno, nonché della fascia di 4 metri al piede interno ed esterno degli argini. Tale sfalcio dovrà essere eseguito almeno due volte l'anno, la prima volta entro la prima decade del mese di **maggio** la

seconda entro il mese di ottobre.

6. In ogni caso lo sfalcio dei rilevati è subordinato alle esigenze idrauliche dell'Amministrazione concedente. Sarà quindi facoltà del Servizio far anticipare o posticipare, od anche impedire, i lavori di cui sopra in caso di piene, di temute inondazioni ed in ogni altra evenienza in cui, a giudizio del Servizio stesso, ciò apparisse necessario, senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o riduzioni del canone.
7. Lo sfalcio dei rilevati, le operazioni colturali, la lavorazione in luogo, la successiva raccolta dei prodotti ed il trasporto fuori dalle arginature dovranno essere eseguiti in modo da non arrecare danni alle arginature. È vietato, in caso di pioggia e fondo molto bagnato, il transito dei mezzi agricoli sulle aree demaniali.
8. È vietato il pascolo degli animali sulle scarpate e banche dei corpi arginali; il concessionario altresì potrà portare al pascolo il gregge esclusivamente nelle fasce golenali coltivate a prato o medicaio. Al fine di evitare danneggiamenti di sorta ai corpi arginali si dovranno utilizzare gli accessi (rampe) esistenti curandone la manutenzione. Eventuali trasgressori al presente articolo incorreranno nelle penalità comminate dalle norme di polizia idraulica, risponderanno dei danni arrecati e determineranno il decadere la presente concessione.
9. Nessun compenso o rimborso spetterà al concessionario per la perdita parziale o totale di prodotto attribuibile ad eventi di piena.
10. È vietato al concessionario qualunque lavoro che tendesse ad alterare lo stato delle scarpate, dei piani, delle banche e sottobanche e delle rampe quand'anche ciò avesse per scopo di aumentare il terreno prativo. È vietato anche lo scarico di materiale terroso, la costruzione di arginelli od altre forme di impedimento, anche temporaneo, al libero deflusso delle acque.
11. È vietato nel modo più tassativo la costruzione di qualsiasi manufatto, recinzioni, baracche, ecc., anche aventi caratteristiche di provvisorietà.
12. L'area demaniale in concessione dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da detriti, scarichi o depositi di qualsiasi natura e consistenza; i prodotti dei raccolti dovranno essere immediatamente allontanati dalle aree di pertinenza idraulica.
13. Il concessionario non potrà impedire od ostacolare lo sfalcio anche totale delle sommità o delle fasce di rispetto in qualunque tempo venisse fatto dall'Amministrazione idraulica o da chi ha l'onere della manutenzione di strade o rampe, né per tale sfalcio, e conseguente eventuale mancanza di prodotto, potrà pretendere qualsiasi compenso od abbuono.

14. Le sommità degli argini e le fasce di rispetto potranno essere percorse da altri concessionari che necessitano di tale passaggio per accedere ai lotti loro affidati.
15. L'area demaniale in concessione dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da detriti, scarichi o depositi di qualsiasi natura e consistenza.
16. L'Amministrazione concedente si riserva di revocare, per esigenze idrauliche ed in qualsiasi momento, la concessione, in tal caso l'area dovrà essere restituita pulita, sgombra e priva di qualunque manufatto e/o cosa.
17. L'Amministrazione concedente potrà procedere alla dichiarazione di decadenza della concessione, a seguito di un utilizzo diverso da quello concesso o per inottemperanza alle prescrizioni della concessione stessa, previa diffida ad ottemperare entro un congruo termine.
18. In caso di mancato rinnovo o per revoca o dichiarazione di decadenza della concessione, l'area dovrà essere restituita pulita, sgombra e priva di qualunque manufatto e/o cosa, l'inottemperanza comporterà l'introito della cauzione e l'attivazione dei procedimenti previsti dalla normativa in materia di polizia idraulica.
19. Il presente disciplinare tecnico è fatto unicamente nei riguardi idraulici, indipendentemente dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni interessate, ed è vincolato a tutti gli effetti alle vigenti normative in materia di polizia idraulica.
20. Il Concessionario è l'unico responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi e per i relativi risarcimenti, nonché per eventuali danni che venissero arrecati all'Amministrazione concedente.


di dare atto che:

- Il nulla osta è rilasciato in quanto il Richiedente ha espresso preciso interesse alla esecuzione di quanto assentito pertanto dà piena manleva al Settore scrivente da qualsivoglia responsabilità in merito sia nei suoi confronti che nei confronti di terzi.
- Il presente nulla osta riguarda in modo specifico ed esclusivo il parallelismo del corso d'acqua indicato nella presente autorizzazione.
- Il nulla osta dovrà essere esibito ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza idraulica. La violazione alle

disposizioni e prescrizioni del presente provvedimento sarà punita con le sanzioni previste dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica.

- L'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico del Settore, una copia sarà trasmessa ad ARPAE di Bologna e una copia sarà inviata all'interessato.
- Sarà data pubblicità e trasparenza al presente atto secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e dalle vigenti disposizioni normative richiamate in parte narrativa.

Davide Parmeggiani



Legenda

-  Area utile (coltivabile)
-  Particelle 20 e 248
-  Particelle catastali
-  Demanio Idrico Regionale

ARST - Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (ARSTST) - Prot. 06/03/2024.0013577.U

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.